



Città di Saronno

Provincia di Varese

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI

Capo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Circolare - Punto 2.2

L'articolo 1/1, richiama le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte di cui al titolo VII del R.D. 9.7.1939 n. 1238. La dichiarazione di morte viene fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del luogo di decesso da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Detta dichiarazione é iscritta a cura dell'ufficiale di stato civile nella 1^a parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 136 del citato T.U. 1238/1939.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.

Circolare Punto 2.3

L'art. 1/4 prevede che in caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della causa di morte é fatta dal medico necroscopo. L'assistenza medica é da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. Il medico curante deve compilare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, unicamente la scheda ISTAT.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è compreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.

Circolare punto 2.4

Nell'art. 1/7 del D.P.R. 285/90 si prevede che il Comune in cui é avvenuto il decesso invii copia della scheda di morte, entro 30 giorni, alla Unità Sanitaria Locale in cui detto comune é compreso; dalla U.S.L. di decesso deve essere inviata copia della scheda di morte a quella di residenza del deceduto, se diversa per finalità statistiche, epidemiologiche ed al fine di cancellare il deceduto dall'elenco degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Si può ritenere che in tal caso si debba provvedere entro ulteriori 30 giorni.

Per tenere conto che per effetto della legge di riforma sanitaria le competenze degli Uffici di igiene comunali sono state trasferite alle UU.SS.LL., nell'art. 1/8 si prevede che il registro con l'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte debba essere tenuto presso la U.S.L. (generalmente al servizio igiene pubblica).

Nel caso di Comuni comprendenti più UU.SS.LL., é competenza regionale l'individuazione della U.S.L. che dovrà tenere il registro in questione.

8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare la unità sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.
9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

Art. 3

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

Circolare punto 3.1

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore. Sono fatti salvi i casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva.

La delimitazione del periodo di effettuazione dell'accertamento necroscopico, specie nei casi di decesso antecedenti festività, rende necessaria l'attivazione di uno specifico servizio di guardia necroscopica. In alternativa, é consentito dotare il medico necroscopo di apposite apparecchiature di ausilio per l'accertamento della morte.

In tal caso, dopo il decesso, anche prima delle 15 ore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4/5 e dell'art. 8, il medico accerterà la morte con registrazione, protratta per almeno 20 minuti prima, di un elettrocardiografo.

Sono fatte salve le disposizioni della legge 2.12.1975, n. 644, e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

Art. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Circolare punto 3.1

Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita è di 24 ore (portato a 48 nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente).

Circolare punto 3.2

I cadaveri non possono essere sottoposti a conservazione in celle frigorifere o con apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione.

Uniche eccezioni si hanno nei seguenti casi:

- a) accertamento preliminare di morte con ECG ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 285/90;
- b) decesso con decapitazione o maciullamento;
- c) speciali ragioni igieniche sanitarie di cui all'art. 10 del D.P.R. 285/90.

Art. 9

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Circolare punto 4.1

La materia disciplinata dal capo III consente, rispetto alle analoghe disposizioni dell'abrogato D.P.R. 803/75, di meglio definire le funzioni, gli obblighi, la titolarità, la collocazione. Le funzioni si distinguono in:

- a) osservazione: di salme di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; di salme di persone morte a seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- b) obitori: con osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico-legali, riconoscimento, trattamento igienico-conservativo; deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Le funzioni possono essere riunite in un unico locale nei comuni con popolazione minore di 5000 abitanti.

Art. 12**Circolare punto 4.3**

Restano fermi gli obblighi di dotazione del deposito di osservazione, comunemente chiamato camera mortuaria, e di sala settoria per le autopsie, per gli ospedali, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 30/9/1938 n. 1631. Le salme di persone decedute presso case di cura o istituti di ricovero per anziani, non dotati di depositi di osservazione, vengono trasportate, con le cautele di cui all'art. 17 del D.P.R. 285/90, al deposito di osservazione di cui all'art. 12.

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13

1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14

- 1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- 2. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.
- 3. I comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.
- 4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitori di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.

Art. 15

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Circolare punto 4.2

Le UU.SS.LL. nel territorio di propria competenza individuano gli obitori ed i depositi di osservazione nei quali prevedere la dotazione di celle frigorifere di cui all'art. 15.

Sono stati fissati i seguenti standards: posti salma refrigerati, con un minimo di 5, in misura pari ad 1 ogni 20.000 abitanti a cui aggiungere celle isolate per cadaveri portatori di radioattività in misura pari a 1 ogni 100.000 abitanti.

Per posto salma refrigerato é da intendersi quello realizzato, anche in forma indistinta, in apposite celle frigorifere.

All'allestimento delle attrezzature necessarie, nonché alla gestione, provvede il Comune cui l'obitorio ed il deposito di osservazione appartengono, secondo forme di gestione o di convenzione individuate dalla L. 8/6/1990 n. 142.

L'attività in questione é servizio pubblico obbligatorio.

2. L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unità sanitaria locale, oppure comprende più unità sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune.
3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

Capo IV TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 16

1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:
 - a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

Art. 17

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Circolare punto 7

Per il trasporto di deceduti di malattie infettive-diffusive (art. 18 e 25), e per le esumazioni straordinarie delle relative salme (art. 84) l'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità deve intendersi quello di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro della Sanità 15.12.1990 per le classi 1^a, 2^a e 3^a dell'annesso allegato, nelle more dell'emanazione di uno specifico elenco da parte del Ministero della Sanità.

Si ricorda al riguardo che le prescrizioni sono da applicare unicamente nel caso di morte dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese in tale elenco.

Relativamente a quanto prescritto dall'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, e cioè che la salma del deceduto per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, dopo il periodo di osservazione, debba venire deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita, si deve intendere che è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).

Circolare: 5 Trasporto dei cadaveri a disposizione di pubblica autorità

Circolare punto 5.1

In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (autorità giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), il Comune del luogo dove é avvenuto il decesso é tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.

Qualora la Pubblica Autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali é eseguito a cura del Comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

Circolare punto 5.3

Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del DPR 285/90, unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del richiamato DPR 285/90.

Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti

- funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e sempre che esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svoltisi nel territorio comunale.
 4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Circolare punto 6

Ai fini dell'applicazione del diritto fisso di cui all'art. 19/3 del D.P.R. 285/90 vale il criterio che il trasporto funebre, dalla partenza all'arrivo, si esegue col medesimo carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili.

Art. 20

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 21

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

Art. 22

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 23

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Circolare punto 5.4

Per incaricato del trasporto delle salma di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:

- a) da impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- b) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, ed il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Circolare punto 5.2

In generale l'autorizzazione al trasporto é rilasciata dal Sindaco del Comune in cui é avvenuto il decesso.

Fanno eccezione:

- a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art. 7/2 del D.P.R. 285/90, per i quali é competente l'unità sanitaria locale;
- b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via, o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune di decesso.

Il Sindaco del Comune di decesso é tenuto, ai sensi dell'art. 34/1 del D.P.R. 285/90, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

Art. 24

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 25

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.

Circolare punto 7

Per il trasporto di deceduti di malattie infettive-diffusive (art. 18 e 25), e per le esumazioni straordinarie delle relative salme (art. 84) l'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità deve intendersi quello di cui all'art. 1 del Decreto del

Ministro della Sanità 15.12.1990 per le classi 1[^], 2[^] e 3[^] dell'annesso allegato, nelle more dell'emanazione di uno specifico elenco da parte del Ministero della Sanità.

Si ricorda al riguardo che le prescrizioni sono da applicare unicamente nel caso di morte dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese in tale elenco. Relativamente a quanto prescritto dall'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, e cioè che la salma del deceduto per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, dopo il periodo di osservazione, debba venire deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita, si deve intendere che è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 26

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

Art. 27

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

Circolare punto 8.1

La convenzione internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1/7/1937 n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L'autorizzazione, dovrà recare le generalità del deceduto, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non é soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui

agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto delle salme di cadavere.

4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Circolare punto 8.3

La documentazione da presentare all'Autorità consolare italiana in caso di introduzione in Italia di salma di cui all'art. 28 del D.P.R. 285/90 é, oltre a quanto stabilito alla lettera a) del primo comma la seguente:

- ☐ estratto dell'atto di morte ;
 - ☐ certificato dell'Autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dagli artt. 30 e 32 del D.P.R. 285/90;
 - ☐ l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Autorità competente del Paese di estradizione;
 - ☐ certificato medico dal quale risulti la causa di morte.
1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
- a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
 - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Circolare punto 8.4

Per la comunicazione dell'Autorità consolare italiana al Ministero degli Affari esteri della richiesta di traslazione di salma é consentito l'impiego, oltre che del telegrafo anche del telex, del telefax o di altro adeguato sistema telematico.

Art. 29

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
 - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Circolare Punto 8.2

La documentazione da presentare alla prefettura in caso di estradizione di salma di cui all'art. 29 del D.P.R. 285/90 é, oltre a quanto stabilito alle lettere a) e b) del primo comma, la seguente:

- ☐ estratto dell'atto di morte in bollo;
 - ☐ certificato dell'U.S.L. attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 e, in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25;
 - ☐ autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui é avvenuto il decesso.
2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
 3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art. 30**Circolare punto 9.1**

I materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta).

È opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.

Si richiama l'attenzione sul divieto ai sensi dell'art. 75/9, di impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse, nonché per le imbottiture interne.

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

Circolare punto 9.1

La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica, anche se per motivi estetici é invalso l'uso di disporla all'esterno.

Sono pertanto, illegittime tutte quelle disposizioni che comunque comportino, nei casi in cui é prescritta la doppia cassa, un divieto di utilizzazione di feretri con cassa metallica interna a quella di legno.

Per il trasporto oltre 100 km. di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione é consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 285/90.

Tale sistema é preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive, destinati alla inumazione

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere

interposto una strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Circolare punto 9.1

La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (é permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. 8 - Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

Circolare punto 9.1

L'art. 30 fornisce le specifiche tecniche da seguire per la costruzione delle bare di legno.

Il criterio base é che ogni parete, sia essa più o meno estesa, con funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Nel senso della larghezza possono essere utilizzate più tavole secondo quanto indicato dall'art. 30.

Scompare quindi l'obbligo dell'incastro con anima o continuo previsto nel precedente regolamento.

Con tali norme costruttive sono pertanto ammesse forme semplici (cofano a pianta rettangolare), classiche (spallate a pianta esagonale), elaborate (a pianta o sezione ottagonale, a pareti bombate, ecc.).

È richiesto che lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione, sia di almeno 25 mm. (20 mm. se il cofano é destinato ad inumazione).

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti

Circolare punto 9.2

La funzione della cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 é quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione). Ciò premesso si ritiene superflua la cerchiatura:

- ☐ qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art. 77, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90 una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas;
 - ☐ se la cassa di legno é racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Circolare punto 9.1

È ora prescritto che sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Con l'art. 30 si é inteso stabilire in 100 km. il discrimine fra l'uso di una sola cassa (di legno) o della doppia cassa (legno e metallo).

I 100 km. sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro da usarsi. Cosicché, pur potendo interpretare letteralmente la norma nel senso di distanza da confine a confine di Comune, purché uniti da strada percorribile da carro funebre, sarà più pratico fare riferimento alla distanza fra i due comuni, così come riportata da carte stradali, intendendosi che detta interpretazione, oggettivamente riduttiva, potrà essere temperata nell'applicazione pratica in relazione all'ampiezza territoriale di ciascun Comune. La norma di cui all'art. 30/13 stabilisce l'impiego della sola cassa di legno se la distanza da coprire nel trasporto funebre é inferiore ai 100 km. Essa é pertanto da intendersi nel senso che non é da prevedere né il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui all'art. 30/11. Oltre i 100 km., é d'obbligo la doppia cassa, anche se il feretro é destinato ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà di spessore minimo di 25 mm; quella di zinco di 0,660 mm e quella di piombo di 1,5 mm.

Giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Sotto i 100 km., viene usata una unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Per la inumazione e la cremazione, se il trasporto é fuori del territorio del Comune, si userà una cassa di spessore non inferiore a 25 mm; per trasporti interni al Comune destinati ad inumazione lo spessore minimo é di 20 mm.

Per la tumulazione lo spessore minimo é sempre di 25 mm.

È opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.

Circolare Punto 9.6

Pur non essendo fissato un tempo massimo entro cui procedere alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica, obiettive ragioni di igiene, in dipendenza delle situazioni ambientali e delle condizioni climatiche, suggeriscono la opportunità che in ogni regolamento locale siano fissati tali limiti temporali con la individuazione dell'Autorità sanitaria incaricata del controllo.

Circolare Punto 9.7

La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, é certificato dal personale a ciò delegato dall'U.S.L. del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.

Art. 31

1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Circolare punto 9.5

Il Ministro della Sanità con le procedure di cui all'art. 31, in relazione all'evolversi del mercato, può consentire per la costruzione delle casse e dei relativi accessori interni ed esterni l'uso di materiali diversi da quelli oggi indicati, prescrivendone le caratteristiche.

Detta autorizzazione é rilasciabile sia in forma singola (per brevetto, soluzione tecnica presentata da ditte interessate) sia in forma generale con l'indicazione dei nuovi materiali ammessi.

Art. 32

1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Circolare Punto 9.7

La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, é certificato dal personale a ciò delegato dall'U.S.L. del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere.

Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.

Art. 33

1. È considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 34

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 35

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

Art. 36

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere
3. raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa
4. con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

5. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data i cui sono stati rinvenuti.

Capo V

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 37

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessaria a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. La spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 38

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili

Art. 39

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Capo VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 40

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art. 41

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i
3. prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempre che nulla osti da parte degli aventi titolo.
4. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 42

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 43

1. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori della sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. È vietato il commercio di ossa umane.

Capo VII

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 44

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Capo VIII

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 45

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38.
5. Quando nel corso di un autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 46

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 47

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale, e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 48

1. 1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Capo IX

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 49

1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.
2. I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.
3. I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

Art. 50

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 51

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.
2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 52

1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

Circolare punto 12

Non é più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del D.P.R. 295/90, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del D.P.R. 285/90 a questo vengono specificatamente ascritte.

È consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90.

In tal caso i registri di cui all'art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità.

Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.

2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 53

1. I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un'esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Capo X**COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI
DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI****Art. 54**

1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 55

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Circolare Punto 11

L'art. 55 del D.P.R. 285/90 innova rispetto alla norma preesistente (art. 53 del D.P.R. 803/75) non prevedendo, per i progetti cimiteriali il parere della Commissione provinciale per i cimiteri che risulta in tal modo abrogata per effetto dell'art. 108 dello stesso D.P.R. 285/90.

Ora il procedimento di approvazione dei progetti, dovrà seguire, in base all'art. 55/2 del D.P.R. 285/90, quanto specificato dall'art. 228 del T.U.L.L.S.S. e successive modificazioni e integrazioni (art. 3 della legge 21.3.1949 n. 101, art. 1 della Legge 20/7/1952 n. 1007, art. 27 del D.P.R. 10/6/1955 n. 850 nonché art. 2 del D.P.R. 15/1/1972 n. 8).

Il D.P.R. n. 8/72 ha disposto il trasferimento, tra l'altro, alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di opere igieniche di interesse locale (tra cui i cimiteri).

Ciascuna regione disciplina pertanto la materia con appositi atti legislativi.

Circa il parere del Consiglio provinciale di Sanità é la regione a stabilire il nuovo organo e a dettare in merito i modi e i tempi di esercizio dell'occorrente parere previsto dalla legge, tenuto conto anche dell'art. 50 della Legge 8/6/1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali.

Si rammenta inoltre che l'atto deliberativo consiliare di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 53 della citata Legge 142/90, dovrà riportare il visto di legittimità del segretario comunale, nonché per la regolarità tecnica (aderenza ai disposti di cui al D.P.R. 285/90) e contabile, i pareri dei responsabili dei servizi.

L'atto deliberativo consiliare dovrà essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità in base all'art. 45 della L. 142/90.

Art. 56

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsie, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, ufficio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 57

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
3. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni.
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Circolare punto 10

La superficie dei lotti di terreno destinata a campi di inumazione é individuabile come conseguenza del numero di buche stimate necessarie ai sensi dell'art. 58.

La novità sta nel fatto che il legislatore ha preso atto del netto ridimensionamento della forma di sepoltura a sistema di inumazione.

Conseguentemente il calcolo dell'area occorrente non si farà più sulla mortalità media dell'ultimo decennio, bensì sulle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%.

Si abbia cura di calcolare l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni nonché di eventi straordinari (quali epidemie, ecc.).

Oltre a tale minimo di legge occorre aggiungere lo spazio riservato alle opere, servizi e sepolture private indicate all'art. 59, che dovranno essere individuate in un apposito piano regolatore cimiteriale, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale determinate ai sensi dell'art. 57 e le zone dove sono previste le aree da concedere.

Art. 58

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 59

1. Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa e di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 60

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 61

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 62

1. Sulle aree concesse per sepoltura private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

Art. 63

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, dove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Capo XI

CAMERA MORTUARIA

Art. 64

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

Art. 65

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Capo XII SALA PER AUTOPSIE

Art. 66

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65.
2. Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Capo XIII OSSARIO COMUNE

Art. 67

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste da comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai famigliari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Capo XIV INUMAZIONE

Art. 68

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art. 69

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 70

1. Ogni fossa nei campi Comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disagregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e dalla data di nascita e di morte del defunto.

Art. 71

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità del piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 72

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 73

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 74

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 75

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. È consentito l'impiego di materiale biodegradabile del tipo "BARRIERA" identificato con la sigla "MATER-BI-ZIO1U" e di altri tipi purché autorizzati con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Circolare punto 9.1

È ora prescritto che sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Circolare punto 9.3

Si sottolinea inoltre l'obbligo di apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'apposizione della targhetta metallica esterna é indipendente da norme regolamentari comunali che prescrivano la presenza di apposita medaglia in piombo, numerata progressivamente, da collocare assieme al feretro nella fossa in caso di inumazione.

Analogamente, é consigliabile che tale medaglia venga utilizzata anche quando il feretro é destinato alla cremazione.

In tal caso la medaglia, numerata progressivamente, sarà di materiale refrattario.

Capo XV TUMULAZIONE

Art. 76

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

Circolare Punto 13.3

È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

Circolare punto 13.1

Le norme sono state totalmente innovate.

Dal criterio seguito nel precedente D.P.R. 803/75, basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si è passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:

- ☐ dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 kg/mq.) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;
 - ☐ pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
 - ☐ libertà nella scelta dei materiali da impiegare.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
 8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
 9. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Circolare Punto 13.2

Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m.0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Art. 77

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Circolare punto 9.4

In base all'art. 77 il Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità, autorizza di volta in volta in relazione ai singoli brevetti, l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione.

Le autorizzazioni già rilasciate precedentemente alla uscita del D.P.R. 285/90 sono considerate valide.

Capo XVI CREMAZIONE

Circolare punto 14.1

La cremazione é da considerare servizio pubblico in virtù del combinato disposto dell'articolo 12, 4^a comma del D.L. 31/8/1987 n. 359 convertito con modificazioni nella legge 29/10/1987, n. 440 e dall'art. 26 bis del D.L. 28/12/1989 n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28/2/1990, n. 38.

Da queste norme, nonché dall'art. 343 del T.U.L.L.SS. del 27/7/1934 n. 1265 e dal D.P.R. 285/90 si trae che non é obbligo del Comune provvedere a dotare ogni cimitero dell'impianto di cremazione, ma solo facoltà dello stesso. È comunque preferibile valutare soluzioni di gestione individuate dalla L. 8/6/1990 n. 142, commisurate su bacini di scala provinciale.

Restano pertanto in essere le situazioni storiche consolidate, ma dal 27/10/1990 la titolarità ad impiantare nuovi crematori potrà essere solo dei Comuni interessati.

Art. 78

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitaria dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.

Circolare Punto 14.1

L'art. 78 del D.P.R. 285/90 demanda a chi costruisce l'impianto l'onere di produrre la documentazione di regolarità delle emissioni in atmosfera e affida chiaramente la competenza a "deliberare i progetti di costruzione dei crematori" al Consiglio Comunale.

Art. 79

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associazione di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Circolare punto 14.2

La cremazione di un cadavere é subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale é avvenuto il decesso, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/90. Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione é competente il Sindaco del luogo ove é sepolta la salma.

Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione l'ufficio che istruisce la pratica, é tenuto a verificare la presenza di:

- 1) Documento nel quale sia espressa la volontà della cremazione.
Tale documento può consistere in uno dei 3 seguenti:
 - 1.1) disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio);
 - 1.2) atto scritto con sottoscrizione autenticata (vds. art. 79/3 de D.P.R. 285/90) dal quale risulti la volontà del coniuge o parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C., che, in assenza di volontà contraria del de cuius, intende dar corso alla cremazione della salma di che trattasi;
 - 1.3) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera e datata, sottoscritta di proprio pugno (o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni) dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell' associato.
- 2) Certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal funzionario incaricato, o da chi da lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3) Nei casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

La cremazione dei cadaveri di persone decedute prima del 27/10/1990 é possibile in esecuzione delle procedure previste dal precedente D.P.R. 21/10/1975 n. 803 (e quindi solo per espressa volontà del de cuius).

La cremazione dei cadaveri di persone decedute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è consentita, a richiesta degli interessati, con la produzione delle documentazioni di cui sopra, anche per salme provenienti da esumazione ed estumulazione.

È consentita altresì a seguito di dichiarazione postuma del coniuge o parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C., nella quale si dia atto di essere a conoscenza che fino al momento del decesso vi é stata la volontà, espressa verbalmente, dal de cuius di essere cremato.

La manifestazione di volontà di cui all'art. 79, se resa dal coniuge o parenti più prossimi, deve essere espressa con atto scritto reso avanti a Notaio o pubblico ufficiale abilitato, ai sensi dell'art. 20 della L. 4.1.1968 n. 15, che ne autentica la/e firma/e.

L'art. 77 del C.C. riconosce vincoli di parentela entro il 6° grado, con la prevalenza della volontà del coniuge.

Sussistono alcune situazioni, in relazione alla ipotesi individuata al punto 1.2 che precede, e cioè nel caso di dichiarazione di volontà del coniuge o dei parenti più prossimi:

condizione essenziale é che il de cuius non abbia espresso per iscritto contrarietà alla cremazione.

È prevalente la volontà del coniuge se in vita.

Se invece hanno titolo i parenti, occorre la volontà congiunta di quelli in grado più prossimo.

A migliore precisazione si riportano alcune modalità di comportamento a fronte di particolari casi, quali:

1) dichiarazione del coniuge in stato di separazione.

Se la sentenza di separazione non è passata in giudicato - vale a dire, se non esiste sentenza di divorzio - é al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà.

2) Dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto in seconde nozze. Ha facoltà esclusiva di esprimersi.

3) Dichiarazione dei genitori e dei figli del de cuius.

In mancanza del coniuge, il primo grado é quello dato dai genitori e dai figli. Nei casi di soli genitori é necessaria la manifestazione della volontà (congiunta o con atti separati) di entrambi, laddove siano in vita. Nel caso di concorrenza di genitori e di figli del de cuius, trovandosi essi sullo stesso piano, é necessaria la manifestazione di volontà di tutti gli interessati. Nel caso che uno o più dei figli del de cuius sia minore, si rimanda al successivo punto 4).

Ove il de cuius sia minore, la manifestazione di volontà alla cremazione deve essere espressa da entrambi i genitori congiuntamente. Si ha espressione congiunta di volontà anche quando sia resa con atti separati.

4) Dichiarazione di minore.

Il minore non é legittimato a rendere le dichiarazioni di volontà concernenti la cremazione in quanto privo di capacità di agire (art. 2 c.c.). Quando un minore si trovi nella condizione di soggetto tenuto alla manifestazione della volontà alla cremazione, tale volontà deve esser manifestata da chi ne ha la

rappresentanza (art. 320 C.C.), cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva (art. 155, 317 e 317 bis del C.C.) o del tutore (art. 357 e segg. C.C.).

5) Dichiarazione di un interdetto.

Se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto é privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore (art. 424 C.C.).

Art. 80

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Circolare punto 14.1

Il D.P.R. 10/9/1990 n. 285 prevede che la cremazione di un cadavere debba avvenire unicamente in crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del Sindaco.

Le operazioni da effettuare riguardano:

- a) ricezione del feretro, con controllo dell'autorizzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura.

L'eventuale sosta in attesa della cremazione dovrà avvenire mediante deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;

- b) immissione dell'intero feretro nel forno, in genere di seguito al rito religioso o civile;
- c) procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;
- d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente e infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;
- e) consegna dell'urna cineraria da parte del personale addetto alla cremazione, al responsabile del servizio cimiteriale;
- f) redazione del verbale di consegna dell'urna all'incaricato del trasporto. E ora previsto che la redazione di tale verbale debba essere effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale (e quindi non più dal concessionario come stabiliva il D.P.R. 803/75) in triplice copia, di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una rilasciata a colui che prende in consegna l'urna e la terza da trasmettere all'Ufficio di stato civile del Comune nel quale é avvenuto il decesso.

Entro 30 giorni dovrà essere trasmessa al servizio cimiteriale del Comune di decesso fotocopia del verbale, per la raccolta dei dati da inoltrare periodicamente a fini statistici e finanziari.

4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

Circolare punto 14.3

Nel cimitero dove é situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se l'ingombro minimo é stato individuato al precedente punto 13.2. Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione, generalmente vengono utilizzati gli ossarietti anche come nicchie cinerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione.

Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall'art. 92/4 e cioè le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il Consiglio Comunale deve vigilare su tali tariffe.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non é soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Circolare punto 8.1

La convenzione internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1/7/1937 n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese.

L'autorizzazione, dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non é soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto delle salme di cadavere.

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri.
I provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Circolare punto 14.3

Novità sostanziale é data dall'obbligo della realizzazione in ogni cimitero di un cinerario comune.

Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.

Si tratta pertanto di un manufatto nel quale vengono disperse, preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.

Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria.

Cosicché l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune); le ceneri rimarranno in forma indistinta. Tale forma di sepoltura é gratuita. Si ritiene comunque accoglibile la domanda da parte degli aventi titolo per la collocazione di urne cinerarie in cinerario comune.

Ogni Comune stabilirà l'importo della tariffa corrispondente.

Art. 81

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Capo XVII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 82

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dei resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

Art. 83

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarli.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 84

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 85

1. Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nella cassettoni di zinco prescritte dall'art. 36.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Circolare punto 15

Il D.P.R. 803/75 prevedeva che gli avanzi di indumenti, casse, ecc. provenienti da esumazioni dovessero essere inceneriti, quindi in ogni cimitero.

I restanti rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.) erano soggetti alle norme vigenti per i rifiuti solidi urbani. Col D.P.R. 285/90, in base all'art. 85 co. 2, viene introdotto il principio che tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/9/1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

La ratio del provvedimento è quella di consentire la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali cimiteriali per l'avvio ad incenerimento, reinterro e solo, eccezionalmente in adeguata discarica. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

Si premette che:

per cadavere si intende "il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrale".

Con lo stesso termine si indica il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli".

Per resti mortali si intendono "gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi". Le sostanze ed i materiali che si rinvenivano in occasione delle operazioni cimiteriali sono così identificati e trattati, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 85/2 del D.P.R. 285/90:

- a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento: si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica;

b) resti mortali: in presenza di impianto di cremazione del Comune si può procedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

È facoltà di ogni Comune nel cui territorio non sia presente un impianto di cremazione convenzionarsi o consorziarsi perché tali resti mortali vengano avviati all'impianto di bacino.

In caso contrario si continuerà ad inumare detti resti mortali in cimitero.

Art. 86

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Art. 87

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 88

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 89

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83.

Capo XVII

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 90

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 91

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti.

Art. 92

1. Le concessione previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
3. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98.
4. Con l'atto della concessione il comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
5. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 93

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, (marito, moglie, figli e convivente); di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Art. 94

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Art. 95

1. Quando il cimitero è consortile, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

Capo XIX
SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 96

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 97

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione.
2. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
3. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 98

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 99

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

Capo XX REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 100

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

Capo XXI SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 101

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 102

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 103

1. I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art. 104

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 105

1. A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

CAPO XXII DISPOSIZIONI GENERALI SUI CIMITERI

Art. 106

Il Comune di Saronno ha due Cimiteri: il Cimitero Centrale di Via Milano ed il Cimitero Periferico di Cassina Ferrara.

In essi sono ricevuti:

1. I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in vita la residenza in Saronno;
3. I cadaveri delle persone non domiciliate nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una tomba privata del Cimitero stesso;
4. I nati morti ed i prodotti del concepimento;
5. I resti mortali delle suddette persone esumati o estumulati;
6. I cadaveri delle persone nate nel Comune ed ivi vissute per vent'anni, anche se residenti altrove al momento del decesso.

La Giunta Municipale potrà accogliere richieste di concessione cimiteriale anche per tumulazioni in condizione diverse da quelle contemplate dal presente articolo, per situazioni non prevedibili in astratto, valutate le preliminari esigenze per la sepoltura dei residenti.

In caso di richiesta di estumulazione di salme da sepolture private in concessione perpetua, le stesse saranno autorizzate a condizione che la concessione perpetua venga ad essere tramutata in concessione della durata di anni trenta.

In tale occasione, il richiedente la concessione dovrà pagare un diritto di concessione, pari al 50% delle tariffe in vigore, per tutti i posti di sepoltura previsti nella stessa.

In caso di sepolture perpetue affiancate, anche se ricoperte da unica lastra, il concessionario può richiedere la perdita del diritto di concessione perpetua solo per i posti compresi in una sola tomba, rimanendo l'altra perpetua.

In tale occasione il richiedente dovrà rinnovare la concessione che avrà durata trentennale per una sola tomba, previo pagamento del diritto di concessione pari al 50% delle tariffe in vigore per i posti di sepoltura previsti nella stessa.

Art. 106 bis

TOMBE GIARDINO

All'interno di un'unica sepoltura multipla (c.d. tomba giardino) non è possibile gestire separatamente con singole concessioni i diversi loculi.

Nelle tombe giardino a 2 o 3 posti site nel Cimitero Maggiore di via Milano, realizzate in data antecedente il 1998, in cui singoli posti sono stati realizzati in tempi diversi e con concessioni di durata diverse, poiché la sepoltura originaria (1° posto) è stata ampliata per realizzare nuovi posti (2° e 3° posto), l'intera sepoltura ha la decorrenza e la durata indicate nella concessione relativa all'ultimo posto realizzato.

Si considerano decadute tutte le precedenti concessioni stipulate per la stessa sepoltura indipendentemente dalla durata (perpetua o cinquantennale) loro attribuita.

Art. 107

I due cimiteri del Comune hanno un unico Custode, con Ufficio nel Cimitero Centrale di Via Milano, ed è responsabile della buona tenuta di entrambi.

Art. 108

I due Cimiteri sono dotati di camera mortuaria che deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante e anche dopo il tempo dell'osservazione, in attesa della loro tumulazione od inumazione.

Art. 109

Il Cimitero Centrale si compone di:

- a) campi comuni di inumazione per adulti e per bambini (di età fino a 10 anni);
- b) campi decennali di inumazione dati in concessione;
- c) aree nude di terreno per la costruzione di edicole o tombe di famiglia;
- d) giardini di loculi individuali per tumulazioni. (Superfici di terreno in concessione sulle quali possono essere costruite sino a due sepolture in muratura per tumulazioni);
- e) colombari;
- f) ossario comune per il deposito di ossa provenienti da esumazioni;
- g) ossari ricavati dai loggiati e dai corpi di colombari consistenti in cellette destinate a raccogliere in apposite cassette i resti delle salme esumate;
- h) cinerario comune per il deposito delle ceneri delle salme;
- i) cinerari ricavati dai loggiati e dai corpi di colombari consistenti in cellette destinate a raccogliere in apposite cassette le ceneri delle salme.

Art. 110

Il Cimitero di Cassina Ferrara si compone di:

- a) campi comuni di inumazione per adulti e per bambini (di età fino a 10 anni);
- b) campi decennali di inumazione dati in concessione;
- c) giardini di loculi individuali per tumulazioni. (Superfici di terreno in concessione sulle quali possono essere costruite sino a due sepolture in muratura per tumulazioni);
- d) colombari;

- e) ossari ricavati dai loggiati e dai corpi di colombari consistenti in cellette destinate a raccogliere in apposite cassette i resti delle salme esumate;
- f) cinerari ricavati dai loggiati e dai corpi di colombari consistenti in cellette destinate a raccogliere in apposite cassette le ceneri delle salme.

Art. 111

Le sepolture di cui sopra, vengono concesse dietro pagamento di diritto stabilito dal Consiglio Comunale ad eccezione dei Campi Comuni.

21047 Saronno (Va) – Piazza della Repubblica 7 – Tel. 0296710 1

<http://www.comune.saronno.va.it>

[e-mail: urp@comune.saronno.va.it](mailto:urp@comune.saronno.va.it)

Art. 112

Sui campi decennali destinati ad inumazione, verso il pagamento di un diritto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale, possono essere installati monumenti funebri, croci e lapidi, che non potranno coprire una estensione maggiore di 2/3 della fossa ed una altezza superiore a metri due.

Sui campi comuni destinati ad inumazione non possono essere installati monumenti funebri, qualora il Comune su richiesta del concessionario autorizza la posa del monumento, lo stesso, dovrà pagare oltre al diritto per la posa monumento anche la concessione del posto.

Art. 113

Le scritte sui ricordi funebri menzionati nel precedente articolo devono essere limitate al cognome, nome, età, anno, mese e giorno della morte del defunto.

Art. 114

Per i giardini decennali di inumazione dati in concessione, qualora la salma non possa essere esumata perché non ancora completamente mineralizzata, la concessione potrà essere rinnovata per un altro decennio, verso il pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

CAPO XXIII

TUMULAZIONE IN EDICOLE E TOMBE DI FAMIGLIA, OSSARI E CINERARI

Art. 115

Il Comune può porre a disposizione dei privati, per la tumulazione delle salme, nel Cimitero Urbano Centrale, superfici per costruirvi edicole o tombe di famiglia.

Art. 116

Le aree destinate a costruire edicole hanno durata settantacinquennale, salvo rinnovo; vengono date in concessione ai privati che ne facciano richiesta in bollo, indirizzata al sindaco, previo pagamento di una quota al mq. Fissata con deliberazione del consiglio Comunale.

Le aree destinate a costruire tombe di famiglia hanno durata trentennale, salvo rinnovo della concessione.

Art. 117

Le superfici indicate nel precedente articolo possono essere concesse:

- a) ad una sola famiglia;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.

Nel primo caso la concessione si intende a favore dei familiari dei richiedenti. Nel secondo caso la famiglia o le famiglie concessionarie possono trasmettere il diritto di concessione ai loro legittimi successori.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura sono compresi gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale entro il sesto grado, in affinità fino al quarto grado.

Viene concesso in via eccezionale il diritto di tumulazione al coniuge convivente.

Parentela entro il 6° grado

Gradi	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	I genitori ed il figlio	
2°	L'avo o l'ava ed il nipote	I fratelli e le sorelle
3°	Il bisavolo o la trisavola (bisnonni) ed il pronipote	Lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella
4°	Il trisavolo o la trisavola (trisavi) ed il trinipote (abnipote)	Il prozio (fratello dell'avo) o la prozia ed il pronipote da fratello o sorella; i cugini di 1° grado, cioè figli di fratelli o sorelle
5°	Il quartavolo ed il figlio del trinipote	I secondi cugini (figli di un fratello) con il nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del bisavolo ed il nipote di questi
6°	Il quintavolo ed il figlio del figlio del trinipote	I terzi cugini, (figli di due fratelli); il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi; il fratello del trisavolo ed un trinipote di questi

Affinità entro il 4° grado

Gradi	AFFINI
1°	I suoceri con i generi e le nuore. Il patrigno e la matrigna con i figliastri
2°	I cognati (il coniuge del cognato non è affine, né sono affini tra loro i mariti di due sorelle)
3°	Il coniuge degli zii, la moglie del nipote ed il marito della nipote
4°	La moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del prozio ed il marito della prozia; il marito della cugina e la moglie del cugino

Art. 118

Il diritto spettante alle femmine, sia in linea discendente che collaterale non si perderà passando a matrimonio, ciò potrà essere demandato al coniuge ed ai discendenti non affini.

Art. 119

In caso di morte del concessionario o dei concessionari, di cui all'art. 117, gli eredi dovranno designare all'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria un loro rappresentante per ogni eventuale rapporto di carattere amministrativo con essi.

In difetto, il Comune, per ogni suo provvedimento, potrà rivolgersi ad uno solo degli eredi, rimanendo esonerato dalla comunicazione del provvedimento stesso a tutti gli altri coeredi.

Art. 120

La concessione può essere fatta anche a favore di Società, Corpi o Enti Morali. Nell'edicola avranno diritto di sepoltura i membri dei Corpi stessi. Nell'atto di concessione dovranno

essere indicate le condizioni necessarie per determinare la qualità di appartenente a detto Corpo ed il modo di provarlo.

Art. 121

I concessionari di superfici per costruirvi edicole avranno l'obbligo di provvedere alla costruzione della sepoltura entro il termine improrogabile di anni due.

Art. 122

I progetti per la costruzione di edicole, per l'ornamento delle stesse, per l'applicazione di maioliche, mosaici, lapidi ricordo, monumenti, dovranno essere sempre approvati dalla Commissione Comunale di Edilizia, previa regolare domanda corredata dei relativi progetti e disegni.

Art. 123

La tumulazione provvisoria di salme nelle edicole o tombe di famiglia e loculi, previa autorizzazione del Sindaco, potrà essere concessa per un periodo non superiore ad anni due, salvo proroga in caso di carenze di colombari da dare in concessione.

Art. 124

Quando i posti di una edicola o tomba di famiglia o di Comunità fossero tutti occupati, sarà in facoltà della famiglia o della Comunità stessa di ritirare i resti delle salme tumulate da non meno di trent'anni.

Art. 125

È fatto obbligo ai concessionari di provvedere a proprie spese alla manutenzione della sepoltura. Incombe pure ai concessionari la spesa dello scavo per l'apertura e chiusura delle tombe, nonché il pagamento del diritto di tumulazione fissato dal Consiglio Comunale.

Art. 126

Quando l'Ente Morale, la Comunità o Società concessionaria venisse ad essere soppressa o disciolta o quando tutti i concessionari fossero estinti, l'edicola o cappella o tomba di famiglia passerà di proprietà comunale che ne assumerà tutti gli obblighi a norma di regolamento.

Art. 127

Le domande per la posa in opera di monumenti singoli o doppi dovranno essere indirizzate all'Ufficio Tecnico comunale e firmate dal concessionario, dal progettista e dal costruttore. Esse dovranno essere corredate da un disegno, in duplice esemplare, in scala, raffigurante il manufatto. Le domande stesse dovranno contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, dei materiali da impiegarsi, del loro spessore e collegamento. I disegni saranno delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facce, viste in scala di almeno 1:10

Art. 128

Tutti i monumenti dovranno poggiare su solido fondamento di buona muratura di almeno mt. 0,40 di calcestruzzo.
Il terreno di fondazione dovrà essere convenientemente consolidato.

Art. 129

Quando l'Amministrazione Comunale decida la costruzione di nuovi colombari, potrà metterne in prenotazione un numero non superiore a 2/3 facendo versare una somma, a titolo di anticipo, stabilita dalla Giunta Comunale, che verrà poi conguagliata con le tariffe che il Consiglio Comunale stabilirà per le nuove sepolture. Solo ed esclusivamente nella mora della costruzione di nuovi colombari e quando non ve ne siano altri da dare in concessione, previa autorizzazione del sindaco, potrà essere autorizzata la tumulazione provvisoria in sepolture libere date in prestito da altri concessionari.

Art. 130

Ultimata la costruzione dei colombari le salme tumulate in sepolture avute in prestito, entro il termine fissato dall'Amministrazione, dovranno essere traslate nei nuovi loculi, di cui dovranno chiedere la concessione, se non già prenotati in precedenza. Esaurita la concessione dei posti messi in prenotazione, i cittadini potranno richiedere la concessione di due posti vicini, purché si tratti di marito e moglie e ciò avvenga in occasione del decesso di uno di essi.

Art. 131

Entro due mesi dalla tumulazione, i dolenti dovranno provvedere alla chiusura del loculo con una lastra di marmo salvo che la stessa non sia già in dotazione.

Art. 132

La concessione dei colombari, tombe di famiglia, ossari, e cinerari vengono dati in concessione per la durata di anni TRENTA salvo rinnovo, verso il pagamento di un diritto come indicato nelle annesse tabelle.

Art. 133

Le estumulazioni vengono eseguite allo scadere della concessione e non prima che siano trascorsi trent'anni dalla data della tumulazione, salvo disposizione dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 134

I feretri estumulati da sepolture sia per termine della concessione che per altri motivi, se la salma non ha raggiunto la completa mineralizzazione, devono essere inumati in campi comuni per un periodo di almeno cinque anni, dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire tale processo.

Art. 135

L'Ufficiale Sanitario dovrà stabilire se la salma abbia raggiunto la completa mineralizzazione e suggerire se i resti ossei possono essere raccolti in una cassetta, senza alcun pregiudizio per la pubblica igiene, oppure debbano seguire il procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 136

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede. L'Ufficiale Sanitario constata la perfetta tenuta del feretro e deve dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica o, se del caso, ordinare l'idonea sistemazione o sostituzione del feretro stesso.

Art. 137

Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi conto del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato per poter calcolare preliminarmente la probabilità di trovarlo completamente mineralizzato oppure la salma nella sua cassa nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa dovrà essere spruzzata con soluzione di sublimato corrosivo al 5/°; fatto ciò, passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Art. 138

Per le tumulazioni, le estumulazioni, nonché per le inumazioni ed esumazioni di salme effettuate sia per autorizzazione del Sindaco che per conto ed interesse di privati, dovrà essere versato un diritto stabilito dal Consiglio Comunale, per assistenza ed opera del personale comunale, in sede di rinnovo dell'appalto del servizio di trasporti funebri.

Art. 139

In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo alla concessione di sepoltura individuale (colombaro) o collettiva (giardino trentennale) prima che sia trascorso il periodo della durata della concessione, il concessionario o suoi aventi diritto, in seguito a domanda da redigersi in competente bollo, avrà diritto al rimborso delle seguenti quote:

- 1) entro il primo anno l'80% del valore della sepoltura all'atto della concessione;
- 2) trascorso il 1° anno e sino al compimento del 2° anno il 60% del valore della sepoltura all'atto della concessione;
- 3) dopo il 2° anno e sino al raggiungimento del 3° anno il 40% del valore della sepoltura all'atto della concessione;
- 4) dopo il 3° anno e sino al raggiungimento del 4° anno il 20% del valore della sepoltura all'atto della concessione.

Trascorsi quattro anni dalla concessione il concessionario o chi per esso non avrà diritto a nessun rimborso.

I monumenti, le lapidi ed i segni funebri posti sulle sepolture saranno assegnati a richiesta al concessionario o ai suoi eredi. In mancanza di tale richiesta, il suddetto materiale passerà di proprietà del Comune.

Art. 140

Le concessioni di colombari, giardini trentennali, ossari ed edicole settantacinquennali, non trasferiscono mai al concessionario il diritto di proprietà, ma soltanto quello di sepoltura alle persone indicate nell'art. 117.

Art. 141

Tale diritto di sepoltura non potrà mai formare oggetto di contratto tra vivi, né di testamenti e pertanto non potrà mai né vendersi, né permutarsi, né comunque donarsi ed ipotecarsi e nemmeno trasmettersi agli eredi legittimi e testamentari, dovendo la proprietà rimanere sempre del Comune.

Art. 142

Sono vietate le apposizioni di corone su qualsiasi tomba o colombaro, sia al coperto che allo scoperto.

Art. 143

Quando un monumento sia al coperto che allo scoperto, a parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, minacciasse la rovina o diventasse indecoroso ed avesse bisogno di interventi per ragioni di simmetria od estetica, l'Ufficio di Polizia Mortuaria ne darà comunicazione al concessionario od ai parenti del medesimo di cui all'art. 117, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale invito a provvedere alle necessarie riparazioni entro il termine perentorio di novanta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, il Comune potrà, secondo i casi, provvedere alla rimozione del monumento, all'estumulazione delle salme e alla deposizione dei resti ossei nell'ossario comune. Qualora il concessionario fosse ancora in vita il Comune avrà diritto di rivalsa per le spese sostenute.

Nell'eventualità che fosse impossibile al Comune individuare le persone interessate, basterà l'affissione all'Albo Pretorio ed alla bacheca degli avvisi all'ingresso del Cimitero dell'invito sopra citato.

Art. 144

Qualora nei termini indicati nell'articolo precedente, nessuno provveda agli adempimenti in esso indicati le tombe si dovranno considerare libere e ritorneranno a disposizione del Comune che potrà disporre liberamente per altre concessioni.

I loculi perpetui esistenti nella parte vecchia del Cimitero di Via Milano (colombari campate A e B , giardini prefabbricati campi 1-11) rientranti, a seguito di decadenza, nella disponibilità del Comune, perderanno la loro perpetuità e avranno una durata trentennale; la tariffa di concessione viene stabilita nella misura del 50% delle tariffe in vigore per le concessioni trentennali esistenti nella parte nuova del Cimitero qualora la struttura portante del loculo si trovi in discreto stato di conservazione e nella misura del 70% qualora la stessa si trovi in buono stato di conservazione. Lo stato di conservazione verrà attestato dal competente ufficio tecnico

.

Art. 145

Il Comune avrà la facoltà di tornare in possesso di qualsiasi sepoltura data in concessione, qualora ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica del Cimitero e per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questo caso il Comune assegnerà al concessionario un'altra sepoltura equivalente ed eseguirà, a proprie cure e spese, il trasporto del monumento e delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura. Il concessionario o chi per esso non potrà sollevare eccezioni sulla nuova assegnazione, né potrà chiedere al Comune indennizzi o compensi di sorta

Art. 146

Le lampade votive sulle edicole, tombe di famiglia, giardini, colombari e sugli ossari dovranno essere ad elettricità o solare.

**CAPO XXIV
ORARIO DEI CIMITERI****Art. 147**

I Cimiteri Urbani saranno aperti al pubblico durante l'orario così stabilito:

STAGIONE ESTIVA: con l'entrata in funzione dell'ora legale

da Lunedì a Sabato	dalle 8.00	alle 18.00
Domenica	dalle 7.00	alle 18.00

STAGIONE INVERNALE:

da Lunedì a Sabato	dalle 8.00	alle 17.00
Domenica	dalle 7.00	alle 17.00

Durante l'ottava dei Defunti (dal 1 all'8 Novembre) l'orario sarà continuativo dalle ore 7 alle ore 21.

Art. 148

La Giunta Municipale avrà la facoltà di modificare gli orari di apertura e chiusura dei Cimiteri affiggendo le nuove disposizioni all'ingresso degli stessi.

Art. 149

Le automobili , in genere, potranno introdursi nel Cimitero soltanto se autorizzati, e qualsiasi altro veicolo solo per ragioni di servizio. È assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali, anche se tenuti al guinzaglio. È proibito passare attraverso i campi o peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via diretta per portarsi verso una tomba dei propri familiari.

Art. 150

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra una tomba e l'altra saranno tenute nel migliore ordine dai necrofori seppellitori : così nei campi comuni e nella zona delle fosse

private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del Custode raccolte e depositate nell'Ossario.

Art. 151

In tutta la estensione dei Cimiteri è vietata ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture.

Art. 152

È fatto obbligo tassativo sia ai visitatori che agli incaricati della pulizia e manutenzione delle tombe nei Cimiteri di deporre tutti i materiali di rifiuto unicamente nei panieri raccoglitori.

Art. 153

Il Comune ha diritto di fare rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo: come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocare sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte dei concessionari.

Art. 154

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dai Cimiteri è vietata, come è vietato asportare dai Cimiteri anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel Cimitero.

Art. 155

È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero o delle Cappelle, alle lapidi, ecc, come è pure proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

È vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità e per il personale addetto al servizio o assistente presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 156

Chiunque nell'interno dei Cimiteri tenesse un contegno non conveniente, sarà dal Custode o da altro personale del Cimitero diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori. Salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 157

Agli operai incaricati per la posa di monumenti, decorazioni, ed al personale addetto alla manutenzione delle tombe, ai fioristi, è consentito l'ingresso nei Cimiteri, previa autorizzazione e negli orari che saranno determinati dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

CAPO XXV

CUSTODE DEL CIMITERO - SUE ATTRIBUZIONI - PERSONALE AD ESSI ADDETTO

Art. 158

Il Custode del Cimitero Centrale deve:

- 1) tenere al corrente il registro delle inumazioni e delle tumulazioni come specificato nel seguente articolo 56 del presente Regolamento;

- 2) dare la necessaria assistenza ed eventualmente aiutare i necrofori in tutti i lavori per le inumazioni e le tumulazioni, nonché per le esumazioni ed estumulazioni o per autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e per il riconoscimento legale delle salme;
- 3) segnalare all'Ufficio di Polizia mortuaria ed a quello Tecnico i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- 4) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- 5) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- 6) curare la pulizia dei portici, dei locali in generale di tutti e due i Cimiteri;
- 7) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- 8) provvedere a fare eseguire gli sterri nelle misure prescritte e alla sepoltura delle salme;
- 9) avvertire l'Ufficiale Sanitario di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche gli saranno da questi impartite.

Art. 159

Il Custode in ottemperanza a quanto disposto dal punto n. 1 del precedente articolo dovrà iscrivere, giornalmente, sopra apposito registro ed in doppio esemplare, le tumulazioni e le inumazioni che verranno eseguite, precisando il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e di morte del sepolto, il giorno e l'ora del seppellimento ed infine il numero arabico del campo e del cippo comune o giardino decennale corrispondente al defunto.

Per le tumulazioni in giardini, in colombari ed in ossari dovrà indicare, per i primi il numero del campo e del cippo e per i secondi il numero della campata, fila, piano del loculo corrispondenti al sepolto.

In detto registro dovrà pure annotare il numero del permesso di seppellimento, nonché qualsiasi variazione in conseguenza di esumazioni (indicazione della campata, fila, numero dell'ossario perpetuo dato in concessione, oppure l'annotazione del deposito dei resti ossei in campo comune).

Art. 160

I compiti dei necrofori sono:

- 1) provvedere alle disinfezioni ordinate dall'Ufficiale Sanitario entro la zona dei Cimiteri cui sono addetti;
- 2) provvedere alla inumazioni ed alla tumulazioni delle salme e loro deposito nei sepolcri;
- 3) provvedere alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie e straordinarie ed il conseguente trasporto delle ossa nell'ossario comune e negli ossari a pagamento;
- 4) eseguire la pulizia dei viali e dei campi dei Cimiteri e dei relativi piazzali esterni;
- 5) tenere in ordine e provvedere alla pulizia della camera mortuaria, dei corridoi, dei colombari, ed in genere di tutti i locali ed atri di servizio.

CAPO XXVI

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 85 DEL 27.07.1998

**DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DI TRASPORTO
FUNEBRE****Art. 161****Esercizio del servizio di trasporto funebre.**

Il Comune di Saronno per ragioni organizzative, di opportunità sociale, di convenienza economica, di pubblico interesse, in virtù di quanto consentito dal T. U. n. 2578 del 15.10.1925 e dell'art. 19 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, consente l'esercizio del servizio di trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, alle imprese di onoranze funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e del presente disciplinare e che dichiarino di accettare le norme in esso contenute.

Il Dirigente dei servizi Cimiteriali, in seguito ad apposito provvedimento rilascia l'autorizzazione all'esecuzione del servizio alle Imprese di Onoranze Funebri che abbiano presentato formale richiesta e che siano in possesso dei requisiti previsti.

L'Amministrazione comunale mantiene però date le caratteristiche di pubblico servizio e in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, il controllo e la disciplina del servizio.

Art. 162**Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione.**

Le Imprese che intendono richiedere l'autorizzazione a svolgere il servizio di trasporto funebre nel territorio del Comune di Saronno, devono presentare istanza in carta da bollo, dichiarando contestualmente di accettare le norme previste dal presente regolamento e allegando i seguenti documenti:

- A) Certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi.
Se trattasi di società commerciale, certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente;
- B) licenza di P. S. per Agenzia di Onoranze Funebri di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S., rilasciata dalla Questura competente;
- C) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante l'attività per la quale la Ditta è stata iscritta, con l'indicazione della data ed il numero di iscrizione nel registro delle ditte.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di chiedere la presentazione di altri documenti per l'accertamento dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di trasporto funebre, inerenti:

- ☐ la designazione del rappresentante d'impresa di cui all'art. 167;
- ☐ documentazione comprovante la disponibilità di mezzi e personale necessari all'espletamento del servizio funebre come indicato nei successivi articoli;
- ☐ documentazione comprovante la stipula dell'assicurazione di cui all'art. 187;
- ☐ idonea documentazione atta a certificare quanto richiesto dagli artt. 179, 180, 187;

È ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 163
Durata dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni al servizio di trasporto funebre hanno durata a tempo indeterminato previa verifica dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

L'Amministrazione Comunale può tuttavia revocare le autorizzazioni in qualsiasi momento, con semplice preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con raccomandata R.R. qualora ritenga che la modalità in atto non corrispondano più al pubblico interesse date le caratteristiche di pubblico servizio.

Art. 164
Cause di revoca dell'autorizzazione.

I casi che comportano la revoca dell'autorizzazione da parte del Comune, oltre quello di cui all'art. 163 del presente regolamento, sono:

- a) omissis
- b) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- c) tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
- d) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale delle Imprese;
- e) mancato rispetto delle norme previdenziali e assicurative relative al personale delle Imprese;
- f) mancata od insufficiente garanzia del servizio;
- g) mancata fornitura degli elenchi del personale adibito al servizio di trasporto funebre;
- h) in genere, l'inosservanza anche parziale delle disposizioni contenute nel regolamento delle norme di legge inerenti l'attività delle Imprese di Pompe Funebri.

Art. 165
Responsabilità a carico delle Imprese.

Le imprese autorizzate a svolgere il servizio di trasporto funebre si assumono tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo, anche sotto il profilo fiscale e assicurativo.

Art. 166
Continuità del servizio.

Le imprese autorizzate per i trasporti funebri devono garantire la continuità di tale servizio pubblico, dandone assicurazione all'Amministrazione Comunale.

Le stesse devono inoltre fissare un recapito od agenzie per comunicazioni, chiamate o quant'altro possa occorrere.

Art. 167
Designazione del rappresentante d'impresa.

Ogni impresa autorizzata deve nominare e segnalare all'Ufficio Servizi Cimiteriali il proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio.

Art. 168
Trasporto funebre.

Il trasporto funebre dei cadaveri, nell'ambito del Comune di Saronno, di persone decedute nel territorio del Comune stesso, anche se residenti altrove, è gratuito per coloro che si trovano in stato di totale indigenza, accertato dal Servizio Sociale Comunale, e a pagamento in tutti gli altri casi.

Art. 169
Trasporto di salme fuori comune.

Il trasporto di salme ad altre località, sia che il funerale sia svolto in loco o altrove, può essere effettuato sia dalle Imprese autorizzate che da altre Imprese.

Queste ultime potranno effettuare il servizio purché lo stesso venga svolto secondo le modalità previste dal presente regolamento.

In entrambi i casi deve essere corrisposto al Comune di Saronno il diritto fisso previsto dal tariffario.

Omissis

Le Imprese non autorizzate devono preventivamente dimostrare, tramite i loro addetti, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente disciplinare e delle norme vigenti in materia.

In caso di mancanza o di non corretto svolgimento del servizio saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 170
Trasporto di salme provenienti da altri Comuni o dall'estero.

È consentito anche ad imprese non autorizzate il transito, sul territorio comunale, delle salme provenienti da altri Comuni o dall'estero che vengano direttamente portate al luogo di sepoltura o che effettuino anche una sosta nel territorio comunale per le esequie.

È comunque necessario la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Saronno.

Il servizio deve comunque essere svolto secondo le modalità previste dal presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda la prestazione del personale occorrente per la, posa nella sepoltura.(dove non è eseguito dal Comune)

Nel caso che l'Impresa non autorizzata che effettua il servizio non disponesse di personale necroforo, (e sempre che detto servizio di posa nella sepoltura non sia eseguito dal Comune) detto servizio, dovrà essere effettuato da una delle Imprese autorizzate il cui nominativo dovrà essere segnalato all'Ufficio Servizi Cimiteriali da parte dell'impresa non autorizzata.

In tal caso l'Impresa corrisponderà alla ditta che effettua tale servizio il corrispettivo con la stessa pattuito per lo svolgimento del servizio delegato.

Nel caso in cui non venga data immediata sepoltura, le salme devono essere depositate nella camera mortuaria del Cimitero.

Il successivo servizio, sia per il funerale, che solo per la posa della salma nella sepoltura, dovrà essere effettuato da una delle Imprese autorizzate il cui nominativo dovrà essere segnalato all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

L'ammissione delle salme nel territorio comunale è assoggettata al pagamento, al Comune di Saronno, del diritto previsto dal tariffario.

Omissis.

Art. 171

Omissis

Abrogato con delibera C.C. n. 85 del 27.07.1998

Art. 172

Omissis

Abrogato con delibera C.C. n. 85 del 27.07.1998

Art. 173

Omissis

Abrogato con delibera C.C. n. 85 del 27.07.1998

Art. 174

Omissis

Abrogato con delibera C.C. n. 85 del 27.07.1998

Art. 175

Omissis

Abrogato con delibera C.C. n. 85 del 27.07.1998

Art. 176

Listino prezzi.

È fatto obbligo alle Imprese autorizzate di esporre:

- ☐ il listino prezzi ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'art. 120 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773)

Art. 177

Consistenza del servizio.

Il Servizio di trasporto funebre comprende: la vestizione della salma (se non disposto diversamente dai familiari), la deposizione e composizione della stessa nella cassa, la chiusura del feretro, il prelievo ed il trasporto dello stesso sino alla Chiesa (o al luogo ove si svolgono le esequie) con la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso e il successivo trasporto da tale luogo al Cimitero seguendo il percorso più breve. Il trasporto termina con la posa della salma nel luogo della sepoltura .

Nei casi in cui per l'angustia delle scale o dei pianerottoli il trasporto del feretro al piano terra risulti particolarmente difettoso, è data facoltà all'Impresa di disporre che la composizione della salma nella cassa avvenga a piano terreno.

Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che la delicatezza dell'operazione esige.

I percorsi e le soste che effettueranno le Imprese autorizzate durante i trasporti funebri risultano da Regolamento Comunale per i servizi funerari e cimiteriali e dalle disposizioni impartite dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

In ogni caso il trasporto deve essere completo, dal luogo del prelevamento della salma al luogo di sepoltura o di deposito, o a quello eventualmente stabilito per la cerimonia funebre, nei casi in cui la sepoltura debba avvenire in altro Comune o all'estero.

Le Imprese addette dovranno attrezzarsi in modo da poter effettuare tutti i trasporti ordinati dal Comune.

I funerali, sino al n. di 4 al giorno, saranno fissati in orari diversi, n. 2 al mattino e n. 2 al pomeriggio (esclusi i giorni festivi, tranne nel caso di due o più festività consecutive).

Qualora i funerali da effettuare siano in numero superiore a 4, le Imprese dovranno garantire lo svolgimento di 2 funerali contemporanei in uno o più orari.

In caso di pluralità di commissioni di servizio si terrà conto dell'ora più remota del decesso, salvo diversi accordi tra i richiedenti e le Autorità civili e religiose.

Eventuali variazioni sono da concordare fra Comune ed Imprese autorizzate in relazione ad effettive e dimostrate esigenze di servizio.

Art. 178

Svolgimento del servizio.

Per ogni servizio, prima dell'uscita dai locali di deposito, il responsabile di ogni impresa autorizzata deve accertare che il personale, i veicoli ed ogni accessorio siano tutti in stato decoroso ed in condizioni di lasciar presumere che non possano accadere incidenti o ritardi nel corso del servizio.

Almeno 15 minuti prima dell'ora del trasporto il carro funebre deve trovarsi sul luogo di partenza secondo le indicazioni contenute nel relativo ordine di servizio del Comune.

Il personale addetto al trasporto dovrà portarsi sul luogo dov'è depositata la salma in tempo utile per il prelievo della bara.

Dal luogo dove inizia il funerale alla Chiesa o alla località prescelta per lo scioglimento del corteo le autofunebri proseguono a passo d'uomo seguendo il minor percorso.

Nel tragitto dal locale di deposito al luogo ove inizia il funerale, i veicoli devono percorrere gli itinerari prestabiliti e le vie meno frequentate, procedendo a velocità normale ed osservando in ogni caso le norme sulla viabilità.

Il trasporto del feretro a spalle (dalla abitazione alla Chiesa e da questa al Cimitero) "è vietato", casi particolari saranno autorizzati dalla Autorità Comunale solo per il trasporto dalla abitazione alla Chiesa, in tal caso alla Ditta convenzionata spetta ugualmente il diritto per il trasporto

Art. 179

Dotazione di personale e di mezzi.

Le imprese autorizzate devono avere in dotazione n. 2 automezzi per trasporto salme e n. 1 automezzo per trasporto corone, oltre ad un auto pullman della capacità di almeno 40 posti per il trasporto di persone al seguito del funerale.

In particolare la dotazione necessaria per ogni servizio di trasporto funebre deve essere la seguente:

Per adulti:

- ☐ N. 1 carro funebre
- ☐ N. 1 autista
- ☐ N. 3 necrofori

Per bambini (fino a 10 anni)

- ☐ N. 1 carro funebre
- ☐ N. 1 autista
- ☐ N. 2 necrofori

Il personale deve provvedere:

- ☐ alla guida dei mezzi,
- ☐ al carico e scarico a braccia del feretro stesso, nonché al suo eventuale trasporto a spalla o con l'ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi; dal momento in cui viene prelevato all'abitazione o deposito di osservazione o ospedale, al luogo dove si svolgono le esequie, sino al suo arrivo al cimitero fino alla posa nella sepoltura. (quest'ultima operazione se non effettuata dal Comune)

La dotazione di cui al presente articolo potrà, all'occorrenza, essere garantita con interscambio, tra le Imprese autorizzate, sia di mezzi che di personale, previo benessere dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Art. 180

Caratteristiche dei veicoli.

Tutti gli automezzi devono essere conformi alle norme del Codice della Strada e riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

Le autofunebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire senza inconvenienti la massima riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

I veicoli impiegati per trasporti delle salme devono essere, per struttura e per manutenzione, strettamente conformi alle norme di Polizia Mortuaria; in particolare devono essere riconosciuti idonei dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale con periodiche visite annuali e prima di essere posti in servizio.

Art. 181

Manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli accessori.

Tutti gli automezzi e gli accessori, devono essere tenuti in piena efficienza, conservati e mantenuti con cura, provvedendo di volta in volta alle necessarie riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo più decoroso.

Se si riscontrassero deficienze verrà prescritto un termine entro il quale le Imprese autorizzate dovranno provvedere alle necessarie riparazioni.

Le stesse imprese hanno l'obbligo di provvedere a loro cura e spese a tutte le riparazioni ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il materiale adibito al servizio, nonché alla sostituzione di quello fuori uso.

In particolare, si devono rinnovare le verniciature, i drappi e le decorazioni dei veicoli ed il vestiario del personale, appena risultino deteriorati o scoloriti.

Gli automezzi devono sempre essere in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento che per la sicurezza ed essere in regola con le vigenti disposizioni relative alla revisione dei veicoli a motore. Inoltre, gli automezzi devono essere accuratamente disinfettati, sia nella parte riservata alle salme, sia in quella riservata all'autista e al personale, almeno una volta alla settimana ed ogni qual volta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Art. 182

Personale, requisiti e comportamento.

Le Imprese autorizzate devono assicurare il servizio di trasporto funebre con personale in numero sufficiente e fornirne i nominativi all'Ufficio Servizi Cimiteriali, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.

Il personale adibito al servizio di trasporto funebre deve essere fisicamente idoneo; deve tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso ed eseguire scrupolosamente gli ordini impartiti dall'Ufficio.

Il personale deve essere dotato, a spese delle Imprese autorizzate, di una divisa adatta e decorosa e non può portare distintivi od altri oggetti estranei al servizio.

Le Imprese autorizzate sono responsabili verso l'Amministrazione Comunale della disciplina, dell'operato e del contegno dei loro dipendenti e si impegnano a richiamare, multare, e persino sostituire, su segnalazione o richiesta del personale dell'Ufficio Funerario, i dipendenti che non tengono un contegno riguardoso e/o che risultino indisciplinati.

Art. 183

Ispezioni.

I Funzionari del Comune possono compiere in qualunque momento e senza preavviso ispezioni per constatare lo stato di manutenzione dei carri funebri, le modalità di erogazione del servizio, il possesso dei requisiti richiesti ed il rispetto delle norme di legge.

Art. 184

Condotta professionale

La scelta dell'Impresa per l'esecuzione del servizio in oggetto è una libera e assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente regolamento; in caso di denuncia da parte di cittadini o di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, accertato l'inadempimento, il comune si riserva il diritto di revoca dell'autorizzazione.

In particolare solo i responsabili delle Imprese di Onoranze Funebri, i loro rappresentanti, ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per prestare i propri servizi.

È fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'Impresa e corrispondere mance o compensi a terzi affinché procaccino servizi.

Art. 185

Penalità.

In caso di mancanza, inosservanza, negligenza o ritardo rispetto alle disposizioni di servizio verrà applicata una penalità di £. 1.000.000 =(unmilione)

La stessa sarà formalizzata preliminarmente con contestazione scritta.

Art. 186

Omissis

Abrogato con delibera C.C. n. 85 del 27.07.1998

Art. 187
Assicurazioni

Le Imprese autorizzate sono tenute ad applicare a favore del personale da loro impiegato per il servizio tutte le forme di assicurazione sociale e contro gli infortuni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.

Devono inoltre stipulare, per la durata della convenzione, una congrua polizza di assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con automezzi, nonché contro i danni che potrebbero derivare al Comune e a terzi da imperfetta esecuzione dei servizi o da eventuale inosservanza di prescrizioni previste da leggi o regolamenti generali o locali.

Art. 188
Riferimento a leggi e regolamenti.

Per quanto non espressamente previsto nel regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali si fa riferimento alle leggi e regolamenti sanitari e fiscali vigenti in materia.

Art. 189
Disposizioni finali.

È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali.

Art. 190

Integrato con delibera C.C. n. 85 del 27.07.1998

CONVENZIONE

Le Ditte autorizzate ai sensi degli artt. 161 e 162 del presente Regolamento, saranno invitate a sottoscrivere ove lo ritengano opportuno, una CONVENZIONE con l'Amministrazione Comunale per la prestazione di quei servizi obbligatori per il Comune quali:

- ☐ funerale con decoro per persone indigenti;
- ☐ recupero salma a richiesta dell'Autorità Giudiziari;
- ☐ funerale medio con decoro a prestazioni standardizzate a prezzo massimo prestabilito.